



Cassa pensioni Schindler
Regolamento
Edizione del 1° gennaio 2024



Schindler

Sommario

A	Definizioni	1
B	Fondazione, basi tecniche dell'assicurazione	3
Art. 1	Nome e scopo della fondazione	3
Art. 2	Cerchia delle persone assicurate	3
Art. 3	Inizio e fine dell'assicurazione	4
Art. 4	Salario assicurato	5
Art. 5	Avere e accrediti di vecchiaia	6
C	Finanziamento	7
Art. 6	Obbligo di pagare i contributi	7
Art. 7	Ammontare dei contributi	7
Art. 8	Prestazioni di libero passaggio apportate e riscatti facoltativi	8
Art. 9	Patrimonio ed equilibrio finanziario	9
D	Prestazioni	10
Art. 10	Prestazioni assicurate	10
Art. 11	Prestazioni di vecchiaia	10
Art. 12	Prestazioni d'invalidità.	13
Art. 13	Prestazioni di decesso	15
Art. 14	Prestazioni di libero passaggio	18
E	Disposizioni generali sulle prestazioni	20
Art. 15	Pagamento	20
Art. 16	Coordinamento con le altre prestazioni, riduzione delle prestazioni	21
Art. 17	Diritti verso terzi responsabili	22
Art. 18	Adeguamento delle rendite al rincaro	22
Art. 19	Promozione della proprietà d'abitazioni; divorzio	23
Art. 20	Obbligo d'informazione e di notifica	24
F	Organizzazione e amministrazione	25
Art. 21	Consiglio di fondazione	25
Art. 22	Amministrazione della fondazione	26
Art. 23	Protezione dei dati	26
G	Disposizioni finali	28
Art. 24	Contenzioso	28
Art. 25	Lacune nel regolamento	28
Art. 26	Divergenze fra le differenti versioni linguistiche del regolamento	28
Art. 27	Disposizioni transitorie al 1° gennaio 2024	28
Art. 28	Modifiche del regolamento, entrata in vigore	29
H	Indice analitico	30
	Allegato A	31
	Allegato B	32

A Definizioni

Accreditati di vecchiaia

Gli accreditati di vecchiaia corrispondono ai contributi di risparmio delle persone assicurate e delle aziende

AVS/AI

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e assicurazione federale per l'invalidità

Aziende

Società svizzere del gruppo Schindler che si sono affiliate contrattualmente alla cassa pensioni

Cassa pensioni

Cassa pensioni Schindler

Età di pensionamento

Il primo giorno del mese che segue il compimento del 65° anno di età

Fondatore

Schindler Holding SA, Hergiswil/NW

LAINF

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

LFLP

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

LPD

Legge federale sulla protezione dei dati (LPD)

LPP

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

OPDa

Ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa)

Persona assicurata

Tutte le persone assicurate secondo questo regolamento

Pensionamento parziale

Le prestazioni di vecchiaia possono essere percepite fino a un massimo di tre scaglioni in base a una corrispondente riduzione del salario annuo prima del raggiungimento dell'età di pensionamento (a partire da 60 anni) o con la continuazione dell'assicurazione dopo l'età di pensionamento (fino a 70 anni).

Unione domestica registrata

Le persone che in conformità alla Legge federale sull'unione domestica registrata delle coppie omosessuali vivono in unione domestica registrata sono equiparate al coniuge o alla coniuge. L'unione domestica registrata corrisponde al matrimonio e lo scioglimento giudiziale al divorzio.

Per facilitare la lettura di questo testo si è rinunciato a utilizzare contemporaneamente la forma femminile e quella maschile. Tutte le definizioni di persone valgono per entrambi i sessi.

La consultazione di questo regolamento può essere facilitata dall'indice analitico pubblicato alla fine di questo testo.

B Fondazione, basi tecniche dell'assicurazione

Art. 1 Nome e scopo della fondazione

- 1.1 Con il nome «Cassa pensioni Schindler» è stata istituita con sede a Ebikon una fondazione ai sensi dell'art. 80 e segg. del Codice civile svizzero, dell'art. 331 e segg. del Codice delle obbligazioni e dell'art. 48 e segg. della LPP.
- 1.2 La fondazione è iscritta nel registro della previdenza professionale.
- 1.3 La fondazione attua la previdenza professionale per proteggere i collaboratori, i loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità e del decesso, e per adempiere le disposizioni dell'atto di fondazione, del regolamento e della LPP. Essa eroga almeno le prestazioni prescritte dalla LPP e dalle relative ordinanze in materia.

Art. 2 Cerchia delle persone assicurate

- 2.1 Vengono affiliati alla cassa pensioni tutti i collaboratori con un rapporto di lavoro superiore a tre mesi.
- 2.2 Non vengono affiliati alla cassa pensioni i collaboratori
 - con un contratto di lavoro a tempo determinato di al massimo tre mesi.
Se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre tre mesi, essi sono assicurati dal momento in cui è stata convenuta la proroga; i collaboratori che sono stati a più riprese assunti dallo stesso datore di lavoro per un periodo complessivamente superiore a tre mesi e senza interruzioni superiori a tre mesi sono assicurati dall'inizio del quarto mese di lavoro;
 - il cui salario annuo è inferiore all'importo pari al 75% della rendita massima di vecchiaia AVS (soglia d'entrata);
 - che hanno già raggiunto o superato l'età di pensionamento;
 - che sono invalidi almeno nella misura del 70% ai sensi dell'AI o che rimangono provvisoriamente assicurati conformemente all'articolo 26a LPP;
 - che svolgono un'attività accessoria e sono già assicurati nell'ambito della previdenza professionale obbligatoria per un'attività principale, oppure svolgono un'attività lucrativa indipendente;

I collaboratori che non esercitano o che presumibilmente non esercitano un'attività lucrativa permanente in Svizzera e che sono sufficientemente assicurati all'estero, possono richiedere l'esonero dall'ammissione alla cassa pensioni.
- 2.3 I collaboratori che al momento dell'ammissione alla cassa pensioni sono parzialmente incapaci al guadagno, vengono assicurati soltanto per la parte che corrisponde alla capacità di guadagno.
- 2.4 Le indennità per un'attività lucrativa al servizio di datori di lavoro non affiliati alla cassa pensioni non vengono assicurate nell'ambito della cassa pensioni.

Art. 3 Inizio e fine dell'assicurazione

- 3.1 L'ammissione alla cassa pensioni viene effettuata il giorno in cui inizia il rapporto di lavoro o in cui sussiste per la prima volta il diritto al salario, tuttavia in ogni caso al momento in cui i dipendenti si recano al lavoro. Ha luogo al più presto:
- a partire dal 1° gennaio dopo il compimento del 17° anno di età per i rischi di decesso e d'invalidità;
 - dal 1° gennaio dopo il compimento del 24° anno di età per la previdenza per la vecchiaia.
- 3.2 Se il salario annuo di una persona assicurata scende al di sotto della soglia d'entrata secondo l'art. 2.2 o il rapporto di lavoro presso l'azienda non termina in seguito a pensionamento, invalidità o decesso, ciò comporta l'uscita dalla cassa pensioni. La persona assicurata uscente ha diritto alla prestazione di libero passaggio in conformità all'art. 14.
- 3.3 La persona assicurata uscente rimane assicurata per i rischi d'invalidità e di decesso fino all'inizio di un'attività presso un nuovo datore di lavoro, ma al massimo per un periodo di un mese.
- 3.4 Se una persona assicurata interrompe, d'intesa con l'azienda, il rapporto di lavoro, senza scioglierlo, essa può continuare a essere assicurata in conformità alle disposizioni del presente regolamento. La persona assicurata deve versare i contributi dei dipendenti e i contributi dell'azienda prima dell'inizio dell'interruzione del lavoro. Ha la possibilità di rinunciare al versamento dei contributi di risparmio.
- 3.5 Se, compiuto il 55° anno di età, cessa d'essere assoggettata all'assicurazione obbligatoria perché il rapporto di lavoro è stato disdetto dall'azienda, la persona assicurata può richiedere per iscritto presso la cassa pensioni la continuazione della previdenza al più tardi 10 giorni dopo la cessazione del rapporto di lavoro. L'azienda è tenuta a informare la cassa pensioni se rescinde il contratto di lavoro con la persona assicurata dopo il compimento del 55° anno di età.

La persona assicurata può scegliere se continuare solo l'assicurazione dei rischi decesso e invalidità (senza contributi di risparmio) o se continuare anche ad aumentare la previdenza per la vecchiaia versando contributi di risparmio. La prestazione di uscita resta presso la cassa pensioni.

La persona assicurata versa i contributi di rischio regolamentari ed eventuali contributi per le spese amministrative dell'azienda e dei dipendenti per quanto riguarda il salario ancora assicurato. Se la persona assicurata continua ad aumentare la previdenza per la vecchiaia, essa versa inoltre i contributi di risparmio dell'azienda e dei dipendenti.

Le condizioni dettagliate sono contenute nella direttiva «Continuazione dell'assicurazione dopo la cessazione dell'assicurazione obbligatoria conformemente all'art. 47a LPP». Quest'ultime vengono stabilite per iscritto nel quadro di un accordo individuale stipulato tra la persona assicurata e la cassa pensioni. La cassa pensioni deve disporre dell'accordo sottoscritto dalla persona assicurata entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 4 Salario assicurato

- 4.1 Il salario annuo determinante ammonta a 12 mensilità, più la tredicesima (gratifica di fine anno) e il 75% del bonus. Per le persone assicurate che sottostanno al contratto collettivo di lavoro, il bonus è assicurato nella misura del 100%. Per quanto riguarda la definizione del salario determinante, le imprese affiliate possono derogare da questa formula in via eccezionale e previo accordo del Consiglio di fondazione. Il Consiglio di fondazione fissa queste risoluzioni nella forma di un'istruzione amministrativa. Le indennità supplementari sono parte integrante del salario annuo determinante.
- 4.2 La riduzione di coordinamento viene fissata dal Consiglio di fondazione e corrisponde al minimo alla rendita di vecchiaia minima AVS. Per i dipendenti impiegati a tempo parziale e le persone parzialmente invalide la riduzione di coordinamento è fissata in base al grado di occupazione. Per i dipendenti parzialmente invalidi la riduzione di coordinamento viene fissata in base al diritto alla rendita parziale.
- 4.3 Il salario assicurato corrisponde al salario annuo determinante secondo l'art. 4.1, meno la riduzione di coordinamento ai sensi dell'art. 4.2. Il salario massimo assicurato ammonta a undici volte la riduzione di coordinamento.
- 4.4 Il salario assicurato viene fissato per la prima volta quando i dipendenti vengono ammessi alla cassa pensioni, poi di regola al momento dell'adeguamento generale dei salari presso le singole imprese affiliate o in caso di modifica della deduzione di coordinamento.
- 4.5 Se il salario annuo determinante si riduce temporaneamente a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità o di motivi analoghi, l'attuale salario coordinato resta valido fintantoché sussiste l'obbligo di pagamento continuato del salario del datore di lavoro conformemente all'articolo 324a CO o un congedo di maternità giusta l'articolo 329f CO, un congedo di paternità secondo l'art. 329g CO, un congedo di assistenza ai sensi dell'art. 329i CO o un congedo di adozione giusta l'art. 329j CO. La persona assicurata può tuttavia richiedere la riduzione del salario coordinato.
- 4.6 Se cambia il grado di occupazione di una persona assicurata, il salario assicurato è calcolato secondo il nuovo grado di occupazione.

Continuazione dell'assicurazione dell'attuale salario assicurato a partire da 58 anni

- 4.7 Le persone assicurate che hanno compiuto il 58° anno di età e il cui salario annuo determinante diminuisce di al massimo la metà a seguito di una riduzione del grado d'occupazione, possono chiedere il mantenimento della previdenza al livello del precedente salario annuo determinante tuttavia fino all'età di pensionamento.
- 4.8 L'azienda si assume tutti i contributi alla cassa pensioni per la parte di salario che viene a mancare in seguito alla riduzione del grado di occupazione.

Art. 5 **Avere e accrediti di vecchiaia**

- 5.1 Per ogni persona assicurata viene accumulato un avere di vecchiaia individuale. Quest'ultimo è composto
- dai versamenti effettuati a favore della persona assicurata in conformità all'art. 8;
 - dagli accrediti di vecchiaia annui;
 - da eventuali deduzioni per prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni;
 - da eventuali deduzioni/aggiunte per pagamenti/versamenti in seguito a divorzio;
 - da eventuali rimborsi di prelievi anticipati e riacquisti in seguito a divorzio;
 - dagli interessi in conformità all'art. 5.3
- 5.2 Gli accrediti di vecchiaia annui vengono calcolati sulla base del salario assicurato e dell'età della persona assicurata secondo l'art. 7.
- 5.3 Il Consiglio di fondazione stabilisce a dicembre/gennaio il tasso d'interesse da applicare agli averi di vecchiaia nell'anno trascorso, tenendo conto del risultato annuo provvisorio nonché della situazione patrimoniale e reddituale. Alla stessa data definisce, inoltre, per il nuovo anno il tasso d'interesse per il calcolo delle prestazioni da versare nel corso dell'anno (da gennaio a novembre) in caso di uscita, pensionamento, decesso, prelievo anticipato per la proprietà d'abitazioni o divorzio.
- 5.4 Gli interessi sono calcolati alla fine dell'anno civile sulla base dell'avere di vecchiaia all'inizio dell'anno. Gli accrediti di vecchiaia dell'anno in corso vengono attribuiti all'avere di vecchiaia senza interessi.
- 5.5 In caso di uscita o pensionamento nonché di versamenti della persona assicurata o di pagamenti e rimborsi di prelievi anticipati e di divorzio, la remunerazione avviene pro rata temporis.
- 5.6 L'ammontare degli accrediti di vecchiaia viene calcolato in percento del salario assicurato e tenendo conto dell'età della persona assicurata (differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita) nonché in base al piano scelto:

Età	Piano minimo	Piano standard	Piano massimo
25 – 34	9,25%	10,25%	11,85%
35 – 44	12,25%	13,25%	14,85%
45 – 54	21,15%	22,15%	24,75%
55 – 70	27,15%	28,15%	31,75%

C Finanziamento

Art. 6 Obbligo di pagare i contributi

- 6.1 L'obbligo di pagare i contributi inizia con l'ammissione alla cassa pensioni e dura fino al pensionamento, oppure all'uscita dalla cassa pensioni o al decesso della persona assicurata.
- 6.2 Per le persone assicurate invalide, l'obbligo di pagare i contributi della persona assicurata e dell'impresa viene adeguato al grado di occupazione o alla capacità lavorativa in base alla rendita parziale secondo l'art. 12.5.
- 6.3 L'azienda detrae i contributi delle persone assicurate direttamente dal salario, dalla continuazione del versamento del salario o dal salario sostitutivo e li versa mensilmente alla cassa pensioni unitamente ai suoi contributi.
- 6.4 Per entrate in servizio prima del 16 del mese e uscite dopo il 15 del mese viene sempre dedotto l'intero contributo mensile, mentre per entrate in servizio dopo il 15 del mese e uscite prima del 16 del mese, non viene detratto alcun contributo per il mese dell'entrata in servizio rispettivamente dell'uscita.

Art. 7 Ammontare dei contributi

- 7.1 I contributi sono calcolati in percento del salario assicurato e tenendo conto dell'età della persona assicurata (differenza tra l'anno civile e l'anno di nascita).
- 7.2 Le persone assicurate e l'azienda versano ogni anno i seguenti contributi di rischio nonché i contributi per le spese amministrative e il fondo di garanzia:

	Età persone assicurate		Azienda
Contributi di rischio	18 – 70	0,50%	0,85%
Contributi per le spese amministrative e il fondo di garanzia	18 – 70	0,20%	0,20%

- 7.3 Le persone assicurate e l'azienda versano ogni anno i seguenti contributi di risparmio:

Età	Assicurati con piano standard	Azienda
25 – 34	4,85%	5,40%
35 – 44	6,35%	6,90%
45 – 54	9,10%	13,05%
55 – 70	10,60%	17,55%

- 7.4 Ogni anno, con effetto dal 1° gennaio, le persone assicurate possono scegliere se versare contributi secondo i seguenti piani in luogo del piano standard:

Età	Piano minimo	Piano massimo
25 – 34	3,85%	6,45%
35 – 44	5,35%	7,95%
45 – 54	8,10%	11,70%
55 – 70	9,60%	14,20%

Le persone assicurate che vogliono cambiare il piano nell'anno successivo devono annunciarlo per iscritto alla cassa pensioni entro il 15 dicembre (data di ricevimento della domanda). Se entro questa data non giunge alcuna comunicazione, sono applicabili le disposizioni valide finora o, in mancanza di queste ultime, del piano standard.

Art. 8 Prestazioni di libero passaggio apportate e riscatti facoltativi

- 8.1 All'entrata in servizio le prestazioni di libero passaggio provenienti da precedenti rapporti di previdenza devono essere trasferite alla cassa pensioni nel quadro delle disposizioni legali. Le prestazioni di libero passaggio apportate vengono accreditate all'aver di vecchiaia della persona assicurata.

- 8.2 Le persone assicurate possono riscattare in ogni momento le prestazioni regolamentari complessive a titolo facoltativo, a condizione che abbiano apportato tutte le prestazioni di libero passaggio nella cassa pensioni e che non percepiscano una rendita d'invalidità annua intera.

L'importo dei riscatti facoltativi corrisponde al massimo alla differenza tra l'aver di vecchiaia massimo possibile (cfr. allegato C) e l'aver di vecchiaia disponibile. L'importo massimo della somma di riscatto si riduce:

- a) degli averi di libero passaggio che la persona assicurata non ha apportato nella cassa pensioni;
- b) degli averi computabili del pilastro 3a.

Per una persona assicurata che percepisce già o ha percepito prestazioni di vecchiaia e che successivamente riprende l'attività lucrativa o aumenta nuovamente il suo grado di occupazione, l'importo massimo della somma d'acquisto si riduce nella misura delle prestazioni di vecchiaia già percepite.

Al momento del pensionamento anticipato definitivo, la riduzione della rendita risultante dal pensionamento anticipato può essere acquistata interamente o parzialmente con un riscatto facoltativo. Nel far questo non può essere superata la rendita di vecchiaia ordinaria ipotizzata all'età di pensionamento di 65 anni.

Se sono stati effettuati riscatti facoltativi, nei 3 anni successivi le rispettive prestazioni non possono essere prelevate dalla previdenza sotto forma di capitale. Sono esclusi da questa restrizione i riacquisti in seguito a divorzio.

Se sono stati operati prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, è possibile effettuare riscatti facoltativi soltanto dopo aver rimborsato i prelievi anticipati.

Sono inoltre valide le disposizioni dell'art. 1 cpv. 2 e 3 LPP e la limitazione del riscatto in conformità all'art. 79b LPP e all'art. 60b OPP 2. Per rispettare le disposizioni legali relative al riscatto, la persona assicurata deve consegnare, prima del riscatto, alla cassa pensioni una relativa dichiarazione scritta ed eventuali documenti necessari.

- 8.3 Di norma i riscatti facoltativi possono essere dedotti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. La cassa pensioni non può tuttavia garantire la possibilità di deduzione fiscale.

Art. 9 Patrimonio ed equilibrio finanziario

- 9.1 Il patrimonio della cassa pensioni garantisce la copertura delle prestazioni previste in questo regolamento.
- 9.2 Se la cassa pensioni presenta uno scoperto, conformemente all'allegato all'art. 44 OPP 2 il Consiglio di fondazione stabilisce, facendo capo a esperti della previdenza professionale, i provvedimenti necessari finalizzati a eliminare lo scoperto. Il Consiglio di fondazione tiene opportunamente conto dell'importo dello scoperto, del patrimonio e degli obblighi nonché della struttura e dell'evoluzione attesa del portafoglio delle persone assicurate e dei beneficiari di rendita.

In particolare le seguenti misure possono essere adottate per un periodo limitato nel quadro delle disposizioni legali:

- versamento di contributi di risanamento da parte dell'azienda e dei dipendenti al fine di eliminare uno scoperto. Il contributo dell'azienda deve corrispondere almeno alla somma dei contributi dei dipendenti;
- versamento di contributi di risanamento da parte dei beneficiari di rendite al fine di eliminare uno scoperto. Questo contributo viene riscosso tramite la compensazione con le rendite correnti nel quadro delle disposizioni legali;
- mancato raggiungimento del tasso d'interesse minimo LPP nell'ambito dell'aver di vecchiaia LPP nel corso della durata dello scoperto, al massimo per cinque anni, di al massimo 0,5 punti percentuale, a condizione che le misure previste si rivelino insufficienti. Nel corso dello scoperto, l'interesse per il calcolo della prestazione di libero passaggio secondo l'art. 17 LFLP può inoltre essere diminuito al tasso d'interesse con cui viene remunerato l'aver di vecchiaia;
- limitazione temporale e a livello di importo o rifiuto del prelievo anticipato per il rimborso del prestito ipotecario nel corso dello scoperto.

In caso di scoperto, le aziende sono autorizzate a effettuare versamenti sul conto speciale «Riserva di contributi del datore di lavoro gravata da rinuncia all'utilizzazione» nel quadro delle possibilità legali come pure a trasferirvi fondi della riserva ordinaria di contributi del datore di lavoro.

Il Consiglio di fondazione informa le persone assicurate, i beneficiari di rendite e le autorità di vigilanza in merito all'ammontare e alla causa dello scoperto come pure alla durata e all'efficacia delle misure adottate.

D Prestazioni

Art. 10 Prestazioni assicurate

- 10.1 La cassa pensioni versa le prestazioni seguenti alle persone assicurate o ai loro superstiti:
- rendita di vecchiaia;
 - rendita transitoria AVS;
 - capitale di vecchiaia;
 - rendita d'invalidità temporanea;
 - esonero dal pagamento dei contributi;
 - rendita per coniugi;
 - rendita per conviventi;
 - rendita di vecchiaia per i figli e rendita per figli d'invalidi nonché rendita per orfani;
 - capitale di decesso;
 - prestazione di libero passaggio;
 - prestazioni nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni;
 - prestazioni in caso di divorzio.
- 10.2 Tutti i dipendenti assicurati ricevono annualmente un certificato delle prestazioni che indica l'importo dell'aver di vecchiaia, l'ammontare delle prestazioni assicurate e i contributi.
- 10.3 Le prestazioni assicurate ai sensi dell'art. 10.1 sono versate con riserva dell'art. 16. Sono garantite le prestazioni minime secondo la LPP.

Art. 11 Prestazioni di vecchiaia

- 11.1 **Pensionamento all'età di pensionamento di 65 anni**
 Il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorge quando l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento e termina il rapporto di lavoro e si estingue alla fine del mese del decesso. L'art. 12.8 disciplina le modalità di conversione delle rendite d'invalidità in prestazioni di vecchiaia.
- L'importo della rendita di vecchiaia corrisponde all'aver di vecchiaia disponibile all'età di pensionamento, meno un'eventuale liquidazione in capitale conformemente a quanto previsto dall'art. 11.5. La somma risultante viene moltiplicata per l'aliquota di conversione secondo l'allegato A.
- 11.2 **Pensionamento anticipato**
 Al compimento del 60° anno d'età è possibile beneficiare del pensionamento anticipato e porre termine al rapporto di lavoro.
- La domanda di pensionamento deve essere presentata per iscritto almeno tre mesi prima della data del pensionamento; occorre inoltre osservare il termine di disdetta del rapporto di lavoro convenuto per contratto.
- L'ammontare della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato risulta dall'aver di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento
- a) meno un'eventuale liquidazione in capitale secondo l'art. 11.5 e
 - b) meno un importo finalizzato al finanziamento di una rendita transitoria AVS secondo l'art. 11.6
 - c) e applicando l'aliquota di conversione (secondo l'allegato A).

11.3 **Continuazione dell'assicurazione dopo l'età di pensionamento di 65 anni**

Se la persona assicurata prosegue il rapporto di lavoro con l'azienda anche dopo avere raggiunto l'età di pensionamento, continua a essere assicurata fino alla fine del suo rapporto di lavoro, tuttavia non oltre il 70° anno di età. I contributi della persona assicurata e dell'azienda si basano sulle disposizioni dell'art. 7.

Su richiesta, la persona assicurata può anche optare per una continuazione dell'assicurazione senza obbligo di contribuzione. In tal caso la persona assicurata e il datore di lavoro non versano più né contributi di risparmio né di rischio e non vengono creati accrediti di vecchiaia. L'aver di vecchiaia viene remunerato con un tasso d'interesse.

L'ammontare della rendita di vecchiaia annua risulta dalla conversione dell'aver di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento applicando l'aliquota legata all'età secondo l'allegato A.

Se la persona assicurata decede durante il periodo di continuazione dell'assicurazione o di differimento, essa è considerata come beneficiaria di una rendita di vecchiaia a partire dal primo del mese successivo al giorno del decesso per la determinazione dell'ammontare della rendita per coniugi o di un eventuale rendita per orfani. Per il resto fa stato l'art. 13.

Non giungono a scadenza prestazioni d'invalidità; dopo un'incapacità lavorativa di 3 mesi diventa esigibile la rendita di vecchiaia o il capitale conformemente all'art. 11.5.

La domanda di pensionamento deve essere presentata per iscritto almeno tre mesi prima della data del pensionamento; occorre inoltre osservare il termine di disdetta del rapporto di lavoro convenuto per contratto.

11.4 **Pensionamento parziale**

Un pensionamento parziale è possibile al compimento del 60° anno d'età e presuppone la riduzione del salario annuo determinante.

La domanda di pensionamento o di pensionamento parziale deve essere presentata per iscritto almeno tre mesi prima della data del pensionamento desiderata; occorre inoltre osservare il termine di disdetta del rapporto di lavoro convenuto per contratto.

In caso di pensionamento parziale, l'aver di vecchiaia viene di norma suddiviso in due parti conformemente alla riduzione del salario annuo computabile:

- a) per la parte riguardante la riduzione del salario annuo computabile, la persona assicurata ha diritto a prestazioni di vecchiaia; la rendita di vecchiaia viene tuttavia calcolata analogamente al pensionamento anticipato o al pensionamento differito; la persona assicurata può anche richiedere una quota inferiore come prestazione di vecchiaia.
- b) per l'altra parte la persona assicurata è considerata come persona assicurata attivo e la soglia d'entrata nonché la riduzione di coordinamento vengono adeguate conformemente al grado di occupazione.

Il pensionamento parziale può avvenire al massimo in tre fasi. In caso di al massimo tre fasi di pensionamento parziale,, la persona assicurata ha la possibilità, analogamente all'art. 11.5, di prelevare interamente o parzialmente il rispettivo avere di vecchiaia sotto forma di capitale.

Se il salario annuo di una persona assicurata scende al di sotto della soglia d'entrata ai sensi dell'art. 2.2, la previdenza per la vecchiaia non viene ulteriormente accumulata e sussiste il diritto alla prestazione di vecchiaia.

Conformemente all'art. 4.7 non è possibile continuare ad assicurare l'attuale salario assicurato nella misura di un pensionamento parziale.

11.5 **Liquidazione in capitale**

Se una persona assicurata termina il suo rapporto di lavoro dopo il compimento del 60° anno d'età, anziché come rendita di vecchiaia essa può farsi versare interamente o parzialmente l'avere di vecchiaia disponibile sotto forma di capitale. Anziché una rendita, una persona assicurata invalida può farsi versare interamente o parzialmente sotto forma di capitale l'avere di vecchiaia disponibile.

In seguito alla liquidazione in capitale le rendite di vecchiaia, di vecchiaia per i figli e le rendite per coniugi e per orfani in aspettativa subiscono una riduzione proporzionale rispetto all'importo della liquidazione in capitale.

La domanda di liquidazione in capitale deve essere notificata per iscritto alla cassa pensioni almeno tre mesi prima della data del pensionamento. Per persone assicurate sposate la liquidazione in capitale è ammissibile soltanto se il coniuge o la coniuge ha fornito il proprio consenso scritto e se la firma è stata autenticata.

11.6 **Rendite transitorie AVS**

Nella misura in cui l'avere di vecchiaia disponibile è sufficiente, le persone assicurate che possono percepire una rendita di vecchiaia possono richiedere, a condizione che non abbiano ancora diritto a una rendita AVS, una rendita transitoria AVS che non deve superare la rendita di vecchiaia massima AVS.

La rendita transitoria AVS viene erogata fino all'età convenuta, al più tardi tuttavia fino al compimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS valida al momento del pensionamento anticipato, fino al decesso o all'inizio del versamento di una rendita AI.

Se viene richiesta una rendita transitoria AVS, l'avere di vecchiaia disponibile al pensionamento e quindi la rendita di vecchiaia e le prestazioni coassicurate si riducono a dipendenza della durata convenuta per il versamento della rendita. La riduzione dell'avere di vecchiaia corrisponde all'ammontare della rendita di vecchiaia mensile moltiplicato per la durata convenuta per il versamento della rendita in mesi.

- 11.7 **Rendita in caso di pensionamento anticipato richiesto dall'azienda**
 Su richiesta dell'azienda, la cassa pensioni versa rendite transitorie mensili alle persone assicurate che terminano il loro rapporto di lavoro per motivi aziendali prima dell'età di pensionamento. Per ragioni importanti, il Consiglio di fondazione può ridurre il limite d'età al di sotto dei 60 anni.
- L'ammontare di questa rendita transitoria si basa su un piano stabilito dall'azienda. L'azienda deve versare alla cassa pensioni i costi complessivi per le rendite transitorie.
- 11.8 **Rendita di vecchiaia per i figli**
 I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto, per ogni figlio che in caso di decesso avrebbe diritto a una rendita per orfani, a una rendita per i figli pari al 20% della rendita di vecchiaia legale calcolata conformemente alla LPP. La somma delle rendite di vecchiaia per i figli ammonta al massimo al 40% della rendita di vecchiaia calcolata in base alla LPP.

Art. 12 Prestazioni d'invalidità.

Rendita d'invalidità

- 12.1 Le persone assicurate riconosciute come invalide dall'assicurazione per l'invalidità (AI) sono considerate invalide nell'ambito del regime obbligatorio LPP anche dalla cassa pensioni, a condizione che al momento dell'insorgere dell'incapacità lavorativa che ha portato all'invalidità fossero assicurate presso la cassa pensioni.
- 12.2 Nel regime sovraobbligatorio, il Consiglio di fondazione decide all'occorrenza in merito all'invalidità e al grado d'invalidità sulla base di un rapporto del medico di fiducia. La determinazione del grado d'invalidità si basa sulla riduzione del salario dovuta all'invalidità rispetto al salario precedente.
- 12.3 Il versamento della rendita d'invalidità temporanea della cassa pensioni ha inizio con il diritto a una rendita AI. Termina alla fine del diritto a una rendita AI, al più tardi tuttavia all'età di pensionamento; a partire da quel momento l'assicurato ha diritto a una rendita di vecchiaia.
 Nel quadro dell'art. 26a LPP in caso di riduzione o soppressione della rendita dell'assicurazione per l'invalidità viene prorogato a titolo provvisorio il rapporto di assicurazione e mantenuto il diritto alle prestazioni. Restano riservate le disposizioni finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI.
- 12.4 La rendita d'invalidità temporanea della cassa pensioni non viene tuttavia versata fintantoché la persona assicurata percepisce il suo salario o prestazioni sostitutive al salario, a condizione che queste prestazioni sostitutive corrispondano almeno all'80% del salario e che vengano finanziate dal datore di lavoro perlomeno nella misura del 50%.

- 12.5 La cassa pensioni corrisponde la rendita d'invalidità a dipendenza del grado d'invalidità in base alla seguente scala:

Grado d'invalidità dell'AI	Diritto in % di una pensione intera
0% – 39%	0,0%
40%	25,0%
41%	27,5%
42%	30,0%
43%	32,5%
44%	35,0%
45%	37,5%
46%	40,0%
47%	42,5%
48%	45,0%
49%	47,5%
50% – 69%	% Quota secondo il grado AI
Dal 70%	100,0%

- 12.6 La rendita d'invalidità intera annua ammonta al 60% del salario assicurato.
- 12.7 Il beneficiario o la beneficiaria di una rendita d'invalidità parziale della cassa pensioni viene trattata come segue:
- come persona assicurata invalida per quella parte del suo avere di vecchiaia che corrisponde all'avere di vecchiaia moltiplicato per la rendita parziale in %;
 - come persona assicurata attiva per quella parte del salario soggetto all'obbligo di contribuzione che corrisponde alla percentuale del grado di occupazione restante.
- 12.8 Nel corso della durata dell'invalidità, l'avere di vecchiaia continua a essere accumulato inclusi gli interessi fino all'età di pensionamento sulla base dell'ultimo salario assicurato e tenendo conto dell'ammontare della rendita parziale e degli accrediti di vecchiaia secondo il piano di contributi standard. Questo avere di vecchiaia costituisce la base di calcolo per le prestazioni di vecchiaia.
- 12.9 Se la cassa pensioni deve versare prestazioni poiché la persona assicurata è diventata invalida in seguito a un'infermità congenita oppure già come minorenne e al momento dell'aumento dell'incapacità di guadagno dovuta all'invalidità era assicurata presso la cassa pensioni, il diritto alle prestazioni minime LPP è limitato.
- 12.10 La cassa pensioni è autorizzata in qualsiasi momento a richiedere un esame medico sullo stato di salute di una persona assicurata. Se la persona assicurata si sottrae o si oppone a un tale esame, le prestazioni vengono temporaneamente o costantemente ridotte o rifiutate.
- 12.11 Se una persona assicurata che ha beneficiato del pensionamento anticipato diventa invalido, non sussiste alcun diritto alle prestazioni d'invalidità della cassa pensioni. Le prestazioni di vecchiaia in corso continuano a essere corrisposte in misura invariata.

12.12 Rendita per figli d'invalidi

I beneficiari di rendite d'invalidità ricevono per ogni figlio una rendita per i figli secondo le stesse condizioni valide per la rendita per orfani (art. 13.7). La rendita per i figli ammonta al 20% della rendita d'invalidità. Per i figli adottivi o affiliati presi in custodia dopo l'inizio dell'incapacità di guadagno, la rendita per i figli ammonta al 20% della rendita d'invalidità legale calcolata in base alla LPP.

12.13 Esonero dal pagamento dei contributi

Il diritto della persona assicurata e dell'azienda all'esonero dal pagamento dei contributi inizia e termina contemporaneamente al diritto a una rendita d'invalidità temporanea. In caso di invalidità parziale sussiste il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi in conformità all'art. 12.5. Durante l'esonero dal pagamento dei contributi, i contributi della persona assicurata invalida e quelli dell'azienda sono a carico della cassa pensioni.

Art. 13 Prestazioni di decesso**Rendita per coniugi**

- 13.1 Il coniuge superstite di una persona assicurata o di una persona beneficiaria di rendite ha diritto a una rendita per coniugi, se al suo decesso
- ha provveduto al mantenimento di figli o ha allevato figli comuni; oppure
 - ha compiuto il 45° anno di età e il matrimonio è durato almeno cinque anni; oppure
 - in base all'AI è invalido perlomeno nella misura del 50% e il matrimonio è durato almeno 5 anni.

Per beneficiari di rendita, la durata di una convivenza secondo l'art. 13.7 lett. b) viene computata in caso di successivo matrimonio con la medesima persona sulla durata necessaria del matrimonio di cinque anni.

- 13.2 Se il coniuge o la coniuge superstite non soddisfa nessuna di queste condizioni, riceve un'indennità unica pari a quattro volte l'importo annuo della rendita assicurata per coniugi, in caso di decesso di una persona assicurata attiva tuttavia almeno il 100% dell'avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso.
- 13.3 La rendita per coniugi viene versata la prima volta il mese seguente al decesso della persona assicurata, ma non prima della fine del pagamento del salario o del diritto al pagamento del salario spettante ai superstiti. Il diritto alla rendita cessa alla fine del mese in cui è deceduto l'avente diritto.
- 13.4 La rendita per coniugi ammonta al 36% del salario assicurato o al 60% della rendita d'invalidità corrente non ridotta e viene versata fino al momento in cui la persona assicurata deceduta avrebbe raggiunto l'età di pensionamento. In seguito, la rendita ammonta al 60% della rendita ipotetica di vecchiaia della persona assicurata deceduta. Per determinare la rendita ipotetica di vecchiaia, si continua ad accumulare l'avere di vecchiaia della persona defunta fino all'età di pensionamento e lo si calcola sulla base dell'ultimo salario assicurato comprendente gli averi di vecchiaia secondo il piano di contributi standard e gli interessi.

- 13.5 Al decesso di un beneficiario o di una beneficiaria di rendite, la rendita per coniugi ammonta al 60% della rendita di vecchiaia corrente.
- 13.6 Dopo il decesso dell'ex coniuge oppure dell'ex partner registrato o dell'ex partner registrata, il coniuge divorziato o la coniuge divorziata oppure l'ex partner registrato l'ex partner registrata è equiparata alla vedova o al vedovo se
 a) il matrimonio o l'unione domestica registrata è durata almeno dieci anni e
 b) al coniuge divorziato o alla coniuge divorziata è stata assegnata al momento del divorzio una rendita conformemente all'art. 124e cpv. 1 o all'art. 126 cpv. 1 CC o all'ex partner è stata assegnata al momento dello scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata una rendita conformemente all'art. 124e cpv. 1 CC o all'art. 34 cpv. 2 e 3 della legge sull'unione domestica registrata.

Il diritto alla rendita del coniuge divorziato o della coniuge divorziata sorge al decesso della persona assicurata, al più presto tuttavia al termine della continuazione del pagamento dell'intero salario; si estingue alla fine del mese in cui la persona beneficiaria decede, passa a nuove nozze o contrae una nuova unione domestica registrata. Il diritto a prestazioni per i superstiti sussiste inoltre soltanto finché è dovuta la rendita conformemente all'art. 124^e cpv. 1 o all'art. 125 CC.

La riduzione delle prestazioni per i superstiti è pari all'importo risultante dalla somma tra dette prestazioni e le prestazioni per i superstiti dell'AVS che supera il diritto derivante dalla sentenza di divorzio o dalla sentenza di scioglimento dell'unione domestica registrata. Le rendite per superstiti dell'AVS vengono computate soltanto nella misura in cui queste superano un proprio diritto a una rendita d'invalidità dell'AI o a una rendita di vecchiaia dell'AVS. La rendita a favore del coniuge divorziato o della coniuge divorziata corrisponde al massimo all'importo della rendita per coniugi conformemente al minimo LPP.

I coniugi divorziati e gli ex partner registrati a cui prima dell'entrata in vigore della modifica dell'1.1.2017 è stata assegnata una rendita o un'indennità unica in capitale in luogo di una rendita vitalizia hanno diritto a prestazioni per superstiti in base all'attuale diritto.

Rendita per conviventi

- 13.7 Il convivente o la convivente superstite di un beneficiario o di una beneficiaria di rendita ha diritto alle seguenti condizioni a una rendita per conviventi se al momento del decesso
 a) il o la convivente è stato/a assistito/a in misura considerevole oppure
 b) tra il beneficiario o la beneficiaria di rendita e il o la convivente superstite sussisteva una convivenza ininterrotta negli ultimi cinque anni primo del decesso oppure
 c) il o la convivente superstite è tenuto/a a provvedere al sostentamento di almeno un figlio comune.

- 13.8 Il beneficiario o la beneficiaria di rendita e il o la convivente superstite non devono essere sposati, non devono aver contratto un'unione domestica registrata e non devono essere imparentati ai sensi dell'art. 95 CC.
- 13.9 L'inizio della convivenza o l'assistenza in misura considerevole oppure l'obbligo di sostentamento di un figlio comune deve essere anteriore al pensionamento.
La designazione del/la beneficiario/a deve avvenire prima del decesso tramite firme autenticate da un pubblico ufficiale della persona assicurata e della persona beneficiaria sull'apposito modulo della cassa pensioni. Tale modulo deve essere inoltrato alla cassa pensioni prima del pensionamento. In caso di pensionamento parziale, deve essere inoltrato entro la prima fase di pensionamento parziale.
- 13.10 Inoltre sussiste un diritto a una rendita per conviventi soltanto se ogni anno in dicembre la persona assicurata ha confermato per iscritto alla cassa pensioni sul rispettivo modulo
- a) l'assistenza in misura considerevole giusta l'art. 13.7 cpv. 1 lett. a) e l'indirizzo della persona beneficiaria oppure
 - b) l'esistenza della convivenza ininterrotta secondo l'art. 13.7 cpv. 1 lett. b) e l'indirizzo della persona beneficiaria.
- 13.11 Il o la convivente beneficiario/a deve fornire alla cassa pensioni entro tre mesi dal decesso del beneficiario o della beneficiaria di rendita le prove richieste dalla cassa pensioni per l'adempimento dei presupposti giusta gli artt. 13.7 – 13.10. La cassa pensioni decide in merito all'adempimento dei presupposti.
- 13.12 La rendita viene concessa per la prima volta nel mese successivo al decesso della persona assicurata.
- 13.13 Il diritto si estingue alla fine del mese del decesso della persona avente diritto.
- 13.14 La rendita versata al o alla convivente corrisponde al 60% della rendita di vecchiaia corrente.
- 13.15 La rendita viene ridotta del 4 per cento per ogni anno intero o già iniziato che supera la differenza di 10 anni, se la persona avente diritto ha oltre dieci anni in meno della persona defunta.
- 13.16 Se al momento del decesso del beneficiario o della beneficiaria di rendita la persona avente diritto ha già diritto a una rendita per superstiti di un istituto di previdenza, sussiste il diritto a una rendita per conviventi pari alla differenza positiva tra la rendita della cassa pensioni e la rendita già in corso.

Rendita per orfani

- 13.17 Se la persona assicurata decede prima o dopo il suo pensionamento, ognuno dei suoi figli che non ha compiuto il 18° anno d'età riceve una rendita per orfani. Questa rendita viene versata fino al compimento del 18° anno di età. Il diritto alla rendita sussiste fino al 25° anno di età per i figli che sono ancora in formazione o che sono invalidi almeno nella misura del 70%. Sono considerati figli, i figli biologici e adottivi come pure gli affiliati aventi diritto alla rendita in conformità all'AVS/AI.

- 13.18 Se una persona assicurata attiva decede, la rendita per orfani ammonta per orfani di un solo genitore al 20% e per orfani di entrambi i genitori al 30% della rendita d'invalidità assicurata al momento del decesso. Se decede un beneficiario o una beneficiaria di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita per orfani ammonta per orfani di un solo genitore al 20% e per orfani di entrambi i genitori al 30% della rendita di vecchiaia o d'invalidità corrente. Per i figli adottivi o affiliati presi in custodia dopo l'inizio del versamento di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita per orfani ammonta al 20% della rendita di vecchiaia legale calcolata in base alla LPP.

Capitale di decesso

- 13.19 Se una persona assicurata attiva decede prima del pensionamento senza acquisire il diritto alle prestazioni per i superstiti ai sensi degli artt. 13.1 e 13.2, viene versato agli aventi diritto ai sensi dell'art. 13.20 un capitale di decesso pari al 100% dell'aver di vecchiaia disponibile.
- 13.20 Hanno diritto al capitale di decesso nell'ordine seguente:
- a) le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona assicurata, o la persona, non sposata e non imparentata con la persona assicurata, che ha ininterrottamente convissuto con lei negli ultimi 5 anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni. Una convivenza che dà diritto al capitale di decesso presuppone tuttavia una conferma scritta firmata da entrambi i conviventi. Tale conferma deve essere inoltrata prima del decesso della persona assicurata alla cassa pensioni mediante l'apposito modulo messo a disposizione dalla cassa pensioni;
 - b) i figli della persona defunta, dopodiché i genitori e infine i fratelli e le sorelle.

La suddivisione del capitale di decesso tra diversi aventi diritto avviene in parti uguali. In una dichiarazione scritta alla cassa pensioni, la persona assicurata può modificare l'ordine dei beneficiari all'interno della medesima categoria (lettere a e b) e / o determinare diversamente la suddivisione del capitale di decesso tra diversi beneficiari della medesima categoria.

L'ordine delle categorie di beneficiari non può essere modificato.

Se non si dispone di alcuna dichiarazione relativa alla modifica dell'ordine dei beneficiari o di alcuna suddivisione del capitale di decesso oppure la dichiarazione non considera le disposizioni, è applicabile l'ordine generale dei beneficiari.

Art. 14 Prestazioni di libero passaggio

- 14.1 Se il rapporto di lavoro è sciolto dalla persona assicurata o dall'azienda senza che subentri un caso di previdenza, la persona assicurata ha diritto a una prestazione di libero passaggio.
- 14.2 La prestazione di libero passaggio è calcolata secondo il sistema del primato dei contributi e corrisponde all'aver di vecchiaia disponibile. In ogni caso viene versato come minimo l'aver vecchiaia secondo la LPP oppure la prestazione di libero passaggio minima secondo l'art 17 LFLP.

La prestazione di libero passaggio secondo l'art. 17 LFLP, tenuto conto dei prelievi effettuati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni e della suddivisione dell'aveve di vecchiaia in seguito a divorzio, è composta come minimo dalla somma risultante:

- dalle prestazioni di libero passaggio apportate dalla persona assicurata e da eventuali premi unici versati, entrambi comprensivi di interessi secondo il tasso d'interesse minimo LPP;
- dai contributi versati dalla persona assicurata sulla base del piano di previdenza prescelto, più un supplemento del quattro per cento calcolato per ogni anno d'età a partire dal compimento di 20 anni, tuttavia limitato ad un massimo del 100%. In questo calcolo non rientrano le spese amministrative, i contributi da versare al fondo di garanzia né i contributi di risanamento riscossi per risanare uno scoperto.

- 14.3 La prestazione di libero passaggio è trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se la persona assicurata non si affilia a un nuovo istituto di previdenza, deve informare la cassa pensioni e comunicarle che la prestazione di libero passaggio deve essere trasferita a favore di una polizza o di un conto di libero passaggio. Senza questa comunicazione della persona assicurata, la prestazione di libero passaggio viene versata all'istituto collettore al più presto dopo sei mesi e al più tardi dopo due anni.
- 14.4 Su richiesta scritta la prestazione di libero passaggio è pagata in contanti allorché:
- la persona uscente lascia definitivamente la Svizzera e il Principato del Liechtenstein o abbandona definitivamente in qualità di frontaliere l'attività lucrativa in Svizzera. Fa eccezione la parte obbligatoria della prestazione d'uscita, nella misura in cui la persona uscente si stabilisce in un Paese dell'UE, in Islanda o in Norvegia ed è soggetto in quei Paesi all'assicurazione contro la vecchiaia, il decesso e l'invalidità. In questo caso la parte obbligatoria deve essere conservata su un conto di libero passaggio o una polizza di libero passaggio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
 - la persona uscente inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alle disposizioni della LPP;
 - la prestazione di libero passaggio è inferiore a un contributo annuo della persona assicurata.

Per aventi diritto sposati il pagamento in contanti è ammissibile soltanto se il coniuge o la coniuge ha fornito il proprio consenso scritto e se la firma è stata autenticata. Se la prestazione d'uscita per la proprietà d'abitazioni è costituita in pegno, è inoltre necessaria l'approvazione scritta del creditore pignoratizio.

- 14.5 I presupposti e la procedura in caso di liquidazione parziale sono stabiliti nel regolamento della liquidazione parziale.

E Disposizioni generali sulle prestazioni

Art. 15 Pagamento

- 15.1 Le prestazioni della cassa pensioni vengono versate come segue:
- Le rendite sono versate in rate mensili. Il diritto alla rendita si protrae fino alla fine del mese in cui il diritto si estingue secondo le disposizioni di questo regolamento.
 - Le prestazioni in capitale vengono versate entro 30 giorni dalla scadenza, al più presto tuttavia al momento in cui gli aventi diritto sono noti.
- 15.2 Un interesse di mora è dovuto:
- in caso di versamenti di rendite a partire dall'inizio di un'esecuzione o di un'azione legale. L'interesse di mora corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP;
 - in caso di prestazioni in capitale a partire dalla scadenza, tuttavia al più presto 30 giorni dopo che la persona assicurata o gli aventi diritto hanno inoltrato tutti i documenti necessari. L'interesse di mora corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP;
 - in caso di versamento della prestazione di libero passaggio a partire dal 30° giorno dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie, tuttavia al più presto 30 giorni dopo l'uscita. L'interesse di mora corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP più un supplemento dell'uno per cento.
- 15.3 Se la rendita non raggiunge un importo minimo secondo l'art. 37 cpv. 3 LPP, la rendita viene sostituita da un'indennità unica in capitale da calcolare secondo principi attuariali. Con il versamento dell'indennità si estinguono i diritti dell'assicurato o dei suoi superstiti nei confronti della cassa pensioni.
- 15.4 Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. Il diritto di regresso di prestazioni indebitamente riscosse si estingue tre anni dopo che la cassa pensioni ne ha preso atto, tuttavia al più tardi dopo cinque anni dal versamento della prestazione. Se il diritto di regresso risulta da un reato, per cui il diritto penale stabilisce un termine di prescrizione più lungo, è determinante questo termine.
- 15.5 Se la cassa pensioni è tenuta a versare prestazioni anticipate, vengono erogate soltanto le prestazioni minime LPP. La cassa pensioni ha diritto di regresso nei confronti della cassa tenuta a versare le prestazioni. Se in un secondo tempo si constata che la cassa pensioni non è tenuta a versare le prestazioni, essa richiede il rimborso degli importi versati in anticipo.
- 15.6 Se la cassa pensioni deve erogare prestazioni per i superstiti e d'invalidità dopo che ha trasferito la prestazione d'uscita a un altro istituto di previdenza o di libero passaggio, questa prestazione d'uscita le va rimborsata nella misura del necessario ai fini del versamento delle prestazioni per i superstiti o d'invalidità. La cassa pensioni riduce le prestazioni per i superstiti e d'invalidità se non avviene alcun rimborso.
- 15.7 Se un servizio incaricato dell'esecuzione delle prestazioni complementari ha notificato la compensazione di un'eventuale prestazione esigibile della cassa pensioni, il rimborso può essere compensato tramite le prestazioni esigibili della cassa pensioni.

Art. 16 Coordinamento con le altre prestazioni, riduzione delle prestazioni

16.1 Se le prestazioni d'invalidità versate dalla cassa pensioni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria o le prestazioni per i superstiti, sommate alle altre prestazioni computabili ai sensi dell'art. 16.2, risultano superiori al 90% dell'ultimo salario annuo intero, le rendite versate dalla cassa pensioni saranno ridotte fino a ristabilire il limite summenzionato. In ogni caso vengono versate almeno le prestazioni secondo la LPP e le rispettive regole di computo. Inoltre sono applicabili le disposizioni legali relative alla riduzione delle prestazioni all'atto della compensazione della previdenza in caso di divorzio.

16.2 Sono considerati redditi computabili le seguenti prestazioni erogate alla persona avente diritto:

- le prestazioni per i superstiti e d'invalidità erogate da altre assicurazioni sociali e istituzioni di previdenza svizzere ed estere a seguito dell'evento dannoso;
- le indennità giornaliere risultanti dalle assicurazioni obbligatorie;
- le indennità giornaliere risultanti dalle assicurazioni facoltative se queste vengono finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro;
- le prestazioni derivanti da istituti di libero passaggio e dall'istituto collettore;
- le prestazioni di assicurazioni private che l'azienda ha finanziato almeno per la metà;
- le pretese per responsabilità civile contro l'azienda o contro terzi;
- il reddito lavorativo o sostitutivo che una persona assicurata invalida continua a percepire o che potrebbe ragionevolmente continuare a percepire, ad eccezione del reddito supplementare che viene conseguito durante la partecipazione a provvedimenti di reintegrazione conformemente all'art. 8a LAI.

Le prestazioni uniche in capitale sono computate sul valore di trasformazione in rendita.

Fanno eccezione gli assegni per grandi invalidi e le indennità per menomazione dell'integrità, le indennità in capitale, i contributi per l'assistenza e prestazioni analoghe.

Vengono sommate le prestazioni per i superstiti alla vedova o al vedovo oppure alla partner registrata superstite o al partner registrato superstite e agli orfani.

16.3 Se la persona assicurata ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, la cassa pensioni riduce le prestazioni solo in caso di concorso di queste ultime con:

- a) prestazioni ai sensi della Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
- b) prestazioni ai sensi della Legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM); o
- c) prestazioni estere analoghe.

La cassa pensioni continua a fornire le sue prestazioni nella stessa misura in cui le forniva prima che l'assicurato raggiungesse l'età ordinaria di pensionamento. In particolare, non deve compensare la riduzione delle prestazioni al raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'art. 20 capoversi 2^{ter} e 2^{quater} LAINF e l'art. 47 cpv. 1 LAM.

Le prestazioni ridotte versate dalla cassa pensioni, sommate alle prestazioni ai sensi della LAINF e della LAM e alle prestazioni estere analoghe, non possono essere inferiori alle prestazioni di cui agli articoli 24 e 25 LPP non ridotte.

Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare non compensa integralmente una riduzione delle prestazioni AVS in quanto è stato raggiunto l'importo massimo (art. 20 cpv. 1 LAINF, art. 40 cpv. 2 LAM), la cassa pensioni deve diminuire la riduzione della sua prestazione in misura pari all'importo non compensato.

Se una rendita d'invalidità è divisa in seguito a divorzio o allo scioglimento di un'unione registrata dopo l'età di pensionamento stabilita dal regolamento, la parte di rendita assegnata al coniuge creditore o al partner creditore continua a essere conteggiata per il calcolo di un'eventuale riduzione della rendita d'invalidità del coniuge debitore.

- 16.4 La cassa pensioni non compensa i rifiuti o le riduzioni di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, se queste assicurazioni hanno provveduto ai rifiuti o alle riduzioni di prestazioni ai sensi dell'art. 21 LPGA, degli artt. 37 e 39 LAINF e dell'art. 65 o 66 LAM.

Essa sospende inoltre la rendita d'invalidità nel corso dell'esecuzione di una pena detentiva o di un provvedimento privativo della libertà.

Art. 17 Diritti verso terzi responsabili

La cassa pensioni può richiedere da persone assicurate invalide o dai superstiti di persone assicurate decedute la cessione delle loro pretese nella misura delle prestazioni della cassa pensioni nei confronti di una terza persona che risponde per il caso d'invalidità o di decesso, a condizione che la cassa pensioni non subentri nelle pretese della persona assicurata, dei suoi superstiti e degli altri aventi diritto in applicazione della LPP. Essa ha diritto di sospendere le sue prestazioni, finché non viene effettuata questa cessione.

Art. 18 Adeguamento delle rendite al rincaro

Le rendite vengono adeguate al rincaro in base alle possibilità finanziarie della cassa pensioni. Il Consiglio di fondazione decide a scadenza annuale se e in quale misura vengono adeguate le rendite.

Art. 19 Promozione della proprietà d'abitazioni; divorzio

- 19.1 Con riserva dell'art. 8.2 cpv. 3 fino a tre anni prima dell'età di pensionamento prevista dalla cassa pensioni, le persone assicurate possono prelevare fondi da utilizzare nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni ad uso proprio, o costituire in pegno una parte o la totalità delle loro prestazioni di previdenza. Le persone assicurate coniugate o che vivono in unione registrata devono firmare la domanda per un prelievo anticipato o per la costituzione in pegno del coniuge o della coniuge oppure del partner registrato o della partner registrata e in caso di prelievo anticipato devono far autenticare la propria firma da un pubblico ufficiale.
- 19.2 Le pratiche sono disciplinate dalle disposizioni legali sulla promozione della proprietà d'abitazioni.
- 19.3 Se la liquidità necessaria della cassa pensioni è messa in questione dai prelievi anticipati, essa può differire il versamento degli importi richiesti. Le domande di prelievo anticipato sono prese in considerazione nell'ordine in cui pervengono, ma quelle concernenti l'ammortamento possono essere posticipate.
- 19.4 In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata in base al diritto svizzero sono applicabili le rispettive disposizioni legali relative alla compensazione delle pretese in materia di previdenza acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio e le prestazioni di uscita nonché le parti di rendita vengono di norma divise conformemente agli artt. 122 – 124^e CC. Se al momento del promovimento della procedura di divorzio un coniuge debitore percepisce una rendita di vecchiaia, la parte di rendita attribuita dal tribunale al coniuge creditore viene convertita in una rendita vitalizia conformemente all'art. 19h OLP. Questa gli viene erogata o viene trasferita a un istituto di previdenza o di libero passaggio giusta le disposizioni dell'art. 22^e LFLP e dell'art. 19j OLP a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. L'interesse conformemente all'art. 19j cpv. 5 OLP viene fissato annualmente dal Consiglio di fondazione. Il diritto alla rendita vitalizia si estingue alla fine del mese del decesso.

Se la cassa pensioni deve versare una rendita vitalizia conformemente all'art. 124a CC, la persona avente diritto alla compensazione può richiedere per iscritto e in modo irrevocabile un versamento sotto forma di capitale prima del primo trasferimento della rendita. La capitalizzazione viene calcolata secondo le basi valide al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio giusta l'art. 19h OLP. Con il trasferimento sotto forma di capitale si estinguono tutte le pretese della persona avente diritto alla compensazione nei confronti della cassa pensioni.

Se durante la procedura di divorzio per il coniuge debitore sopraggiunge il caso di previdenza vecchiaia o un beneficiario di una rendita d'invalidità raggiunge l'età di pensionamento durante la procedura di divorzio, la cassa pensioni riduce la parte della prestazione d'uscita da trasferire conformemente all'art. 123 CC e la rendita. La riduzione corrisponde alla somma di cui sarebbero risultati inferiori i versamenti della rendita fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, qualora il loro calcolo si basasse sull'aver

ridotto della parte da trasferire della prestazione d'uscita. La riduzione viene suddivisa in parti uguali tra i coniugi o i partner.

- 19.5 I prelievi anticipati nonché i versamenti in seguito a divorzio vengono addebitati sull' avere di vecchiaia LPP nel rispetto del rapporto tra l' avere di vecchiaia LPP (art. 15 LPP) e l' intero avere di previdenza. Gli importi rimborsati e i riacquisti vengono accreditati sull' avere di vecchiaia LPP nella stessa misura come per il prelievo anticipato o il versamento in seguito a divorzio. Gli importi trasferiti nel quadro di una compensazione della previdenza per la persona assicurata, vengono accreditati sull' avere di vecchiaia LPP nella misura in cui essi sono stati addebitati nella previdenza del coniuge debitore.
- 19.6 Nella misura in cui è interessata la somma garantita da pegno, per il trasferimento a un istituto di previdenza della persona avente diritto di una parte della prestazione di libero passaggio in seguito a divorzio o a scioglimento giudiziale di un' unione domestica registrata è necessaria l' approvazione scritta del creditore pignoratizio.

Art. 20 Obbligo d'informazione e di notifica

- 20.1 Le persone assicurate o i loro superstiti devono sempre rilasciare informazioni veritiere su ogni aspetto di rilevante importanza per l' assicurazione e presentare i documenti necessari per giustificare il diritto alle prestazioni.
- 20.2 Entro quattro settimane devono essere notificate alla cassa pensioni in particolare le modifiche dello stato civile (matrimoni, divorzi, costituzione e scioglimento di un' unione domestica registrata, decesso), i cambiamenti di indirizzo, il cambiamento del sesso, lo scioglimento della convivenza, i cambiamenti d' indirizzo delle persone beneficiarie di prestazioni di decesso, il cambiamento del grado d' invalidità o il riacquisto della capacità lavorativa di una persona assicurata, il cambiamento dei redditi computabili secondo l' art. 16.2., la conclusione della formazione o il raggiungimento della capacità lavorativa di un figlio per cui viene erogata una rendita, l' entrata in un nuovo istituto di previdenza in caso di continuazione dell' assicurazione dopo la cessazione dell' assicurazione obbligatoria al compimento del 58° anno d' età secondo l' art. 4.7, la cessazione dell' obbligo di pagare i contributi dell' AVS o la cessazione dell' assicurazione facoltativa nell' AVS in caso di continuazione dell' assicurazione secondo l' art. 4.7. Se una persona assicurata percepisce una rendita vitalizia conformemente all' art. 124a cpv. 2 CC, sono applicabili gli obblighi d' informazione secondo l' art. 19j cpv. 3 OLP.
- 20.3 La cassa pensioni richiede a persone con diritto a una rendita un certificato ufficiale di esistenza in vita.
- 20.4 Le persone assicurate o i loro superstiti rispondono per le conseguenze risultanti da informazioni omesse, errate o tardive alla cassa pensioni.
- 20.5 Anche la cassa pensioni sospende a titolo cautelare il pagamento della rendita d' invalidità a partire dal momento in cui ha preso conoscenza del fatto che l' ufficio AI ha sospeso a titolo cautelare il versamento della rendita d' invalidità conformemente all' art. 52 LPGa.

F Organizzazione e amministrazione

Art. 21 Consiglio di fondazione

- 21.1 L'organo di direzione della cassa pensioni è il Consiglio di fondazione. Esso è composto da almeno otto membri eletti pariteticamente.
- Irappresentanti dell'azienda, di cui almeno uno deve appartenere al Consiglio di fondazione dell'Alfred Schindler-Fonds, sono nominati dal fondatore.
 - I rappresentanti dei dipendenti vengono eletti fra le fila dei dipendenti assicurati. Per ogni rappresentante dei dipendenti viene nominato un subentrante. Il Consiglio di fondazione regola la procedura d'elezione.
- 21.2 Il Consiglio di fondazione si autocostruisce; il presidente deve essere fra i rappresentanti dell'azienda. I rappresentanti dei dipendenti possono revocare la delega standard del presidente a un rappresentante dell'azienda e richiedere la rappresentanza paritetica secondo l'art. 51 cpv. 3 LPP. La durata del mandato è di tre anni e la rielezione è possibile. Se un membro esce dalla cassa pensioni, si estingue il suo mandato in seno al Consiglio di fondazione. Se il membro dimissionario è un rappresentante dei dipendenti, il suo posto viene occupato dal subentrante per il resto del mandato, nel caso dei rappresentanti dell'azienda il successore è designato dal fondatore.
- 21.3 Le sedute del Consiglio di fondazione sono convocate dal presidente. Il Consiglio di fondazione può deliberare solo se è presente la metà dei rappresentanti dell'azienda e dei dipendenti. Le decisioni del Consiglio di fondazione possono anche essere prese mediante circolazione degli atti se nessun membro richiede la deliberazione orale. A questo proposito anche un voto via e-mail è considerato voto scritto. Si redige il verbale delle decisioni mediante circolazione degli atti in occasione della seduta successiva.
- 21.4 Il Consiglio di fondazione può deliberare con la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti la domanda è respinta e viene nuovamente integrata nell'ordine del giorno alla prossima seduta. Se dopo 3 sedute non si giunge ad alcun accordo, la decisione spetta a un arbitro neutrale, designato di comune intesa. Mancando l'intesa, l'arbitro è designato dall'autorità di vigilanza.
- 21.5 I membri del Consiglio di fondazione e gli organi amministrativi sono tenuti alla discrezione per quanto concerne le circostanze personali delle persone assicurate e gli affari commerciali della cassa pensioni e dell'azienda anche al di fuori della durata del mandato.

Art. 22 Amministrazione della fondazione

- 22.1 Il Consiglio di fondazione amministra la cassa pensioni, tutela i suoi interessi e si assume in particolare tutti i compiti inalienabili e irrevocabili.
- 22.2 Il Consiglio di fondazione può delegare alcuni dei suoi compiti a commissioni, uffici amministrativi e comitati ed emana in merito le direttive e i regolamenti necessari.
- 22.3 Il Consiglio di fondazione nomina un gerente o una gerente.
- 22.4 Il Consiglio di fondazione designa le persone autorizzate a firmare a suo nome.
- 22.5 Il Consiglio di fondazione designa l'ufficio di revisione. L'ufficio incaricato deve verificare annualmente la gestione, la contabilità e il patrimonio della cassa pensioni e inviare un rapporto scritto al Consiglio di fondazione.
- 22.6 Il Consiglio di fondazione designa un esperto o un'esperta per la previdenza professionale che deve controllare annualmente la gestione della cassa pensioni dal punto di vista attuariale e stilare per il Consiglio di fondazione un bilancio attuariale.

Art. 23 Protezione dei dati

- 23.1 Il Consiglio di fondazione e tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e del controllo della fondazione sono soggette all'obbligo del segreto ai sensi dell'art. 86 LPP. Il trattamento di dati, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto e la comunicazione di dati si basano sull'art. 85a segg. LPP. Si applicano inoltre le disposizioni della legge sulla protezione dei dati (LPD).
- 23.2 Per l'attuazione della previdenza, la cassa pensioni richiede i dati personali necessari alla persona assicurata, al datore di lavoro e agli altri enti (per esempio altre assicurazioni sociali, tribunali). Le persone assicurate prendono atto che questi dati vengono elaborati ai fini dell'attuazione della previdenza e che vengono trasmessi ai fornitori di servizi utilizzati dalla cassa pensioni, a eventuali assicuratori e riassicuratori, all'ufficio di revisione, al perito in materia di previdenza professionale, all'autorità di vigilanza, al consulente per la protezione dei dati, ad altri organi federali nonché ad altre assicurazioni sociali e a destinatari autorizzati. In caso di trasmissione dei dati, la cassa pensioni rispetta le disposizioni legali in materia. I dati possono essere divulgati anche all'estero se vengono rispettate le disposizioni legali in materia.
- 23.3 Se la legge richiede il consenso esplicito della persona assicurata per la trasmissione dei dati, la cassa pensioni trasferisce i dati solo dopo aver ricevuto tale consenso. La cassa pensioni fornisce su richiesta ulteriori informazioni sulla protezione dei dati.
- 23.4 La persona assicurata può richiedere alla cassa pensioni informazioni sul trattamento di dati personali (art. 25 LPD). Essa ha il diritto di far rettificare dati personali inesatti.

- 23.5 I dati personali vengono conservati fintantoché si rivelano necessari per il rispettivo scopo del trattamento o finché la cassa pensioni ha un interesse legittimo a conservarli. Vengono inoltre rispettati gli obblighi di conservazione previsti dalla legge.
- 23.6 La cassa pensioni è autorizzata, ma non obbligata, a rendere disponibili le informazioni attraverso un portale accessibile su Internet. La legittimazione al consulto delle informazioni avviene tramite l'inserimento delle caratteristiche di autorizzazione, assegnate alla persona assicurata dalla cassa pensioni. La persona che può inserire le caratteristiche di autorizzazione sul portale è riconosciuta come persona autorizzata all'accesso. Ogni persona assicurata è responsabile della protezione delle caratteristiche dell'autorizzazione. Se si teme che terzi non autorizzati siano venuti a conoscenza delle caratteristiche di autorizzazione, la persona assicurata deve modificarli immediatamente, richiedere nuove caratteristiche di autorizzazione alla cassa pensioni o bloccarne l'accesso comunicandolo alla cassa pensioni. La persona assicurata si assume tutti i rischi derivanti dall'utilizzo, anche improprio, delle sue caratteristiche di autorizzazione, a meno che non sussista una colpa grave da parte della cassa pensioni. Quando si accede al portale dall'estero, la persona assicurata acconsente esplicitamente alla divulgazione dei dati personali all'estero.

G Disposizioni finali

Art. 24 Contenzioso

In caso di controversie decide il tribunale ordinario competente. Il foro è la dimora o il domicilio della parte convenuta oppure la sede dell'azienda in cui l'assicurato è stato impiegato.

Art. 25 Lacune nel regolamento

Nei casi in cui il presente regolamento non contiene alcuna regolamentazione specifica, il Consiglio di fondazione adotta una regolamentazione conforme al senso e allo scopo della fondazione.

Art. 26 Divergenze fra le differenti versioni linguistiche del regolamento

In caso di divergenze e inesattezze fra le diverse versioni linguistiche di questo regolamento fa stato la versione in lingua tedesca.

Art. 27 Disposizioni transitorie al 1° gennaio 2024

27.1 Al 31 dicembre 2023 le rendite correnti non subiscono modifiche.

Se un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità decede, il diritto alle prestazioni per i superstiti si basa sulle disposizioni regolamentari valide al momento del decesso.

Se una persona assicurata avente diritto a una rendita d'invalidità vitalizia decede prima del raggiungimento dell'età di pensionamento, il diritto a prestazioni per i superstiti è disciplinato dall'art. 13, anche se la rendita per coniugi ammonta al 60% della rendita d'invalidità corrente non ridotta e conformemente all'art. 13.4 si estingue con il passaggio a nuove nozze o alla fine del mese del decesso della persona avente diritto.

27.2 Per le rendite d'invalidità, l'esonero dal pagamento dei contributi e il proseguimento della costituzione degli accrediti di vecchiaia che insorgono prima del 1° gennaio 2018, continuano a essere applicabili le disposizioni regolamentari valide al momento dell'inizio del diritto. Restano riservati l'art. 12.5 in caso di modifica del grado d'invalidità dell'AI (scaglionamento della rendita d'invalidità) e l'art. 16 (coordinamento con le altre prestazioni; riduzione delle prestazioni). Per le rendite d'invalidità, il cui diritto è nato prima dell'1.1.2022, valgono in relazione all'adeguamento delle rendite correnti le disposizioni transitorie della LPP relative all'ulteriore sviluppo dell'AI del 19.06.2020 sia per le prestazioni d'invalidità obbligatorie secondo la LPP che per le prestazioni d'invalidità sovraobbligatorie e gli importi limite conformemente agli artt. 2.2, 4.2 e 4.3.

Se la rendita d'invalidità temporanea viene sostituita dalla rendita di vecchiaia o la rendita per coniugi temporanea o la rendita per partner registrati dalla rendita per superstiti in base all'età di pensionamento ipotetica, il diritto della persona assicurata è disciplinato dal regolamento valido al momento della sostituzione.

Gli accrediti di vecchiaia volti a determinare la rendita per superstiti secondo l'età di pensionamento ipotetica si fondano sulle disposizioni regolamentari valide al momento dell'inizio del versamento della rendita per superstiti temporanea.

- 27.3 I beneficiari o le beneficiarie di rendita che avevano già diritto a una rendita di vecchiaia l'1.1.2023 non hanno alcun diritto a una rendita per conviventi secondo l'art. 13.7.

Art. 28 Modifiche del regolamento, entrata in vigore

- 28.1 Questo regolamento può essere modificato dal Consiglio di fondazione in qualsiasi momento, previa osservanza delle prescrizioni di legge.
- 28.2 Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 e sostituisce quello emanato il 1° gennaio 2023.

Consiglio di fondazione della cassa pensioni Schindler

Ebikon, novembre 2023

H Indice analitico

	Articolo		Articolo
A			
Accreditati di vecchiaia	5.2	Modifica del regolamento	28.1
Ammissione alla cassa pensioni	2	O	
Aliquota di conversione	11.1, 11.2, 11.3	Obbligo di pagare i contributi	6
Amministrazione della fondazione	22	Obbligo d'informazione e di notifica	20
Ammontare dei contributi	7	P	
Persone assicurate	2	Pagamento in contanti	14.4
Aumento delle rendite	18	Patrimonio	9.1
Avere di vecchiaia	5.1	Pensionamento anticipato	11.2, 11.4, 11.7
C			
Capitale di decesso	13.19, 13.20	Pensionamento differito	11.3
Coniuge divorziato	13.6	Piano massimo	7.4
Consiglio di fondazione	21	Piano minimo	7.4
Contenzioso	24	Piano standard	7.3
Continuazione dell'assicurazione		Prestazione di libero passaggio	14
dopo l'età di pensionamento 65	11.3	Prestazioni di decesso	13
Contributi degli assicurati	7	Prestazioni di invalidità	12
Contributi del datore di lavoro	7	Promozione della	
Contributi di rischio	7.2	proprietà d'abitazioni	19.1, 19.2, 19.3
Contributi di risparmio	7.3	Protezione dei dati	23
Controversie	23	R	
D			
Divorzio	19.4	Reddito annuo (determinante)	4.1
E			
Equilibrio finanziario	9.4	Rendita di vecchiaia	11
Età di pensionamento	11	Rendita di vecchiaia per i figli	11.8
Età di pensionamento	11.1	Rendita d'invalidità	12
F			
Fine dell'assicurazione	3.2	Rendita per figli d'invalidi	12.12
G			
Gerente	22.3	Rendita per i figli	11.8, 12.12, 13.17
I			
Inizio dell'assicurazione	3.1	Rendita per coniugi	13.1
Interesse	5	Rendita per conviventi	13.7
Invalità parziale	6.2, 12.5, 12.7	Rendita per orfani	13.17, 13.18
L			
Lacune nel regolamento	25	Rendita transitoria AVS	11.5
Liquidazione in capitale	11.4	Riduzione di coordinamento	4.2
M			
N			
O			
P			
Q			
R			
S			
T			
U			
V			
W			
X			
Y			
Z			

Allegato A

Aliquote di conversione in % secondo gli artt. 11.1, 11.2 e 11.3

Generazione	60 anni	61 anni	62 anni	63 anni	64 anni	65 anni	66 anni	67 anni	68 anni	69 anni	70 anni
1954											5,94%
1955										5,78%	5,93%
1956									5,62%	5,77%	5,92%
1957								5,46%	5,61%	5,76%	5,91%
1958							5,30%	5,45%	5,60%	5,75%	5,90%
1959						5,14%	5,29%	5,44%	5,59%	5,74%	5,89%
1960					4,98%	5,13%	5,28%	5,43%	5,58%	5,73%	5,88%
1961				4,82%	4,97%	5,12%	5,27%	5,42%	5,57%	5,72%	5,87%
1962			4,66%	4,81%	4,96%	5,11%	5,26%	5,41%	5,56%	5,71%	5,86%
1963		4,50%	4,65%	4,80%	4,95%	5,10%	5,25%	5,40%	5,55%	5,70%	5,85%
1964	4,34%	4,49%	4,64%	4,79%	4,94%	5,09%	5,24%	5,39%	5,54%	5,69%	5,84%
1965	4,33%	4,48%	4,63%	4,78%	4,93%	5,08%	5,23%	5,38%	5,53%	5,68%	5,83%
1966	4,32%	4,47%	4,62%	4,77%	4,92%	5,07%	5,22%	5,37%	5,52%	5,67%	5,82%
1967	4,31%	4,46%	4,61%	4,76%	4,91%	5,06%	5,21%	5,36%	5,51%	5,66%	5,81%
1968	4,30%	4,45%	4,60%	4,75%	4,90%	5,05%	5,20%	5,35%	5,50%	5,65%	5,80%
1969	4,29%	4,44%	4,59%	4,74%	4,89%	5,04%	5,19%	5,34%	5,49%	5,64%	5,79%
1970	4,28%	4,43%	4,58%	4,73%	4,88%	5,03%	5,18%	5,33%	5,48%	5,63%	5,78%
1971	4,27%	4,42%	4,57%	4,72%	4,87%	5,02%	5,17%	5,32%	5,47%	5,62%	5,77%
1972	4,26%	4,41%	4,56%	4,71%	4,86%	5,01%	5,16%	5,31%	5,46%	5,61%	5,76%
1973	4,25%	4,40%	4,55%	4,70%	4,85%	5,00%	5,15%	5,30%	5,45%	5,60%	5,75%
1974	4,24%	4,39%	4,54%	4,69%	4,84%	4,99%	5,14%	5,29%	5,44%	5,59%	5,74%
1975	4,23%	4,38%	4,53%	4,68%	4,83%	4,98%	5,13%	5,28%	5,43%	5,58%	5,73%
1976	4,22%	4,37%	4,52%	4,67%	4,82%	4,97%	5,12%	5,27%	5,42%	5,57%	5,72%
1977	4,21%	4,36%	4,51%	4,66%	4,81%	4,96%	5,11%	5,26%	5,41%	5,56%	5,71%
1978	4,20%	4,35%	4,50%	4,65%	4,80%	4,95%	5,10%	5,25%	5,40%	5,55%	5,70%
1979	4,19%	4,34%	4,49%	4,64%	4,79%	4,94%	5,09%	5,24%	5,39%	5,54%	5,69%
1980	4,18%	4,33%	4,48%	4,63%	4,78%	4,93%	5,08%	5,23%	5,38%	5,53%	5,68%
1981	4,17%	4,32%	4,47%	4,62%	4,77%	4,92%	5,07%	5,22%	5,37%	5,52%	5,67%
1982	4,16%	4,31%	4,46%	4,61%	4,76%	4,91%	5,06%	5,21%	5,36%	5,51%	5,66%
1983	4,15%	4,30%	4,45%	4,60%	4,75%	4,90%	5,05%	5,20%	5,35%	5,50%	5,65%
1984	4,14%	4,29%	4,44%	4,59%	4,74%	4,89%	5,04%	5,19%	5,34%	5,49%	5,64%
1985	4,13%	4,28%	4,43%	4,58%	4,73%	4,88%	5,03%	5,18%	5,33%	5,48%	5,63%
1986	4,12%	4,27%	4,42%	4,57%	4,72%	4,87%	5,02%	5,17%	5,32%	5,47%	5,62%
1987	4,11%	4,26%	4,41%	4,56%	4,71%	4,86%	5,01%	5,16%	5,31%	5,46%	5,61%
1988	4,10%	4,25%	4,40%	4,55%	4,70%	4,85%	5,00%	5,15%	5,30%	5,45%	5,60%
1989	4,09%	4,24%	4,39%	4,54%	4,69%	4,84%	4,99%	5,14%	5,29%	5,44%	5,59%
1990	4,08%	4,23%	4,38%	4,53%	4,68%	4,83%	4,98%	5,13%	5,28%	5,43%	5,58%
1991	4,07%	4,22%	4,37%	4,52%	4,67%	4,82%	4,97%	5,12%	5,27%	5,42%	5,57%
1992	4,06%	4,21%	4,36%	4,51%	4,66%	4,81%	4,96%	5,11%	5,26%	5,41%	5,56%
1993	4,05%	4,20%	4,35%	4,50%	4,65%	4,80%	4,95%	5,10%	5,25%	5,40%	5,55%
1994	4,04%	4,19%	4,34%	4,49%	4,64%	4,79%	4,94%	5,09%	5,24%	5,39%	5,54%
1995	4,03%	4,18%	4,33%	4,48%	4,63%	4,78%	4,93%	5,08%	5,23%	5,38%	5,53%
1996	4,02%	4,17%	4,32%	4,47%	4,62%	4,77%	4,92%	5,07%	5,22%	5,37%	5,52%
1997	4,01%	4,16%	4,31%	4,46%	4,61%	4,76%	4,91%	5,06%	5,21%	5,36%	5,51%
1998	4,00%	4,15%	4,30%	4,45%	4,60%	4,75%	4,90%	5,05%	5,20%	5,35%	5,50%
1999	3,99%	4,14%	4,29%	4,44%	4,59%	4,74%	4,89%	5,04%	5,19%	5,34%	5,49%
2000	3,98%	4,13%	4,28%	4,43%	4,58%	4,73%	4,88%	5,03%	5,18%	5,33%	5,48%
2001	3,97%	4,12%	4,27%	4,42%	4,57%	4,72%	4,87%	5,02%	5,17%	5,32%	5,47%
2002	3,96%	4,11%	4,26%	4,41%	4,56%	4,71%	4,86%	5,01%	5,16%	5,31%	5,46%
2003	3,95%	4,10%	4,25%	4,40%	4,55%	4,70%	4,85%	5,00%	5,15%	5,30%	5,45%
2004	3,94%	4,09%	4,24%	4,39%	4,54%	4,69%	4,84%	4,99%	5,14%	5,29%	5,44%

Allegato B

Tabella per acquisti a titolo facoltativo secondo l'art. 8.2

Età	Piano standard	Piano minimo	Piano massimo
25	10,3%	9,3%	11,9%
26	20,7%	18,7%	23,9%
27	31,4%	28,3%	36,3%
28	42,2%	38,1%	48,8%
29	53,3%	48,1%	61,7%
30	64,7%	58,4%	74,8%
31	76,2%	68,8%	88,1%
32	88,0%	79,4%	101,7%
33	100,0%	90,2%	115,6%
34	112,2%	101,3%	129,8%
35	127,7%	115,6%	147,2%
36	143,5%	130,1%	165,0%
37	159,7%	145,0%	183,1%
38	176,1%	160,1%	201,7%
39	192,9%	175,6%	220,5%
40	210,0%	191,3%	239,8%
41	227,4%	207,4%	259,4%
42	245,2%	223,8%	279,5%
43	263,4%	240,5%	299,9%
44	281,9%	257,6%	320,8%
45	309,7%	283,9%	351,9%
46	338,0%	310,7%	383,7%
47	366,9%	338,1%	416,2%
48	396,4%	366,0%	449,2%
49	426,5%	394,5%	483,0%
50	457,2%	423,5%	517,4%
51	488,5%	453,1%	552,5%
52	520,4%	483,3%	588,3%
53	553,0%	514,2%	624,8%
54	586,2%	545,6%	662,0%
55	626,0%	583,7%	707,0%
56	666,7%	622,5%	752,9%
57	708,2%	662,1%	799,7%
58	750,5%	702,5%	847,5%
59	793,7%	743,7%	896,2%
60	837,7%	785,7%	945,8%
61	882,6%	828,6%	996,5%
62	928,4%	872,3%	1048,2%
63	975,1%	916,9%	1100,9%
64	1022,8%	962,4%	1154,7%
65	1071,4%	1008,8%	1209,5%

I valori della tabella d'acquisto sono indicati in percento del salario assicurato e si riferiscono alla fine dell'anno civile. L'età determinante risulta dalla differenza tra l'anno civile e l'anno di nascita.



Contatto Indirizzo:

Cassa pensioni Schindler
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Telefono +41 41 445 31 71
Mail pk.ch@schindler.com
www.schindler-pk.ch